ISTITUTO COMPRENSIVO
\"Carlo Ederle\"
Villa Bartolomea

05 Novembre 2026

Circolare numero 131 2026/27

circolare n. 131 del 05/11/2026

Prot. 0009744/U

Circ 131

Villa Bartolomea, 05/11/2026

Ai docenti

Ai genitori

Scuola Secondaria I°

Istituto Comprensivo

Al RE/Sito Web

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2026-2027 per la valutazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado (limite massimo ore di assenza)

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, art. 5, che fissa in 990 ore l'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado (29 ore settimanali, più 33 ore annuali di approfondimento in materie letterarie);

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, per le parti tuttora vigenti, dato atto che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, l'art. 2 del citato D.P.R. ha cessato di avere efficacia dal 1° settembre 2017 e che la validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di I grado è ora disciplinata dall'art. 5 del D.Lgs. 62/2017 (l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 è riferito alla scuola secondaria di II grado);

VISTO l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, il quale recita: "Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe";

VISTO l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 62/2017, il quale recita: "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione";

VISTO l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 62/2017, il quale recita: "Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel

rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione";

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 62/2017, come modificato dalla Legge 1° ottobre 2024, n. 150, in materia di ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo nella scuola secondaria di I grado;

VISTO il D.M. 3 ottobre 2017, n. 741, art. 2, comma 1, lett. a), che richiede per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

VISTA la Nota MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017, recante indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;

VISTA la Circolare MIUR n. 20, prot. n. 1483 del 4 marzo 2011, sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, tuttora riferimento per l'individuazione delle tipologie di deroga;

VISTO il D.M. 1° luglio 2022, n. 176, che disciplina i percorsi a indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado, le cui attività (lezione di strumento, teoria e lettura della musica, musica d'insieme) si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, pari a 99 ore annuali, e sono oggetto di valutazione periodica e finale;

PRESO ATTO che l'art. 12 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, ha riformato la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, attribuendo rilievo, per tutti gli alunni soggetti all'obbligo – compresi quelli della scuola primaria – alle assenze non sorrette da giustificati motivi; e che il requisito della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale ai fini della validità dell'anno scolastico resta invece riferito alla scuola secondaria di I grado (art. 5 D.Lgs. 62/2017) e non si applica alla scuola primaria (art. 3 D.Lgs. 62/2017);

VISTO l'art. 12 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. "Decreto Caivano"), recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, che sostituisce l'art. 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il quale ai commi 4 e 5 dispone: "4. Il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. 5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4";

VISTO l'art. 570-ter del Codice penale ("Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori"), introdotto dal medesimo art. 12 del D.L. 123/2023, che punisce con la reclusione fino a due anni il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, previamente ammonito, non provveda all'istruzione del minore, e con la reclusione fino a un anno il responsabile che, ammonito per le assenze ingiustificate di cui all'art. 114, comma 4, del D.Lgs. 297/1994, non ne fornisca giustificazione;

RICHIAMATA la circolare del 14 marzo 2024 recante ad oggetto “D.L. n. 123 del 15 settembre 2023 ‘DECRETO CAIVANO’ obbligo scolastico e assenze alunni INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE ED AL PERSONALE SCOLASTICO VIGILANZA SULL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA”;

VISTA la D.G.R. del Veneto n. 239 del 14 aprile 2026, come modificata dalla D.G.R. n. 712 del 7 luglio 2026, che fissa il calendario scolastico regionale per l’a.s. 2026/2027 (inizio delle lezioni giovedì 10 settembre 2026, termine martedì 8 giugno 2027);

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 20 del 02/09/2026, con la quale sono stati definiti i criteri per le motivate deroghe al limite massimo delle assenze, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 62/2017;

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2025-2028 e i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

SI INFORMA

che, al fine di procedere alla valutazione finale di ciascun alunno della Scuola Secondaria di I grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2026-2027, è fissato nella seguente tabella:

Grado di scuola Numero di ore
settimanali

Monte ore annuale Numero ore minimo

di presenze

Numero ore massimo

di assenze Scuola secondaria di I°

tempo ordinario 30 h 990 h 743 h 247 h Scuola secondaria di I°

Indirizzo musicale 33 h 1089 h 817 h 272 h

Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad ¼ del monte ore annuale, cioè 247 ore (pari a circa 41 giorni di lezione).

Per gli alunni iscritti al percorso a indirizzo musicale il monte ore annuale personalizzato comprende anche le 3 ore settimanali di strumento, teoria e lettura della musica e musica d’insieme (99 ore annuali) ed è quindi pari a 1089 ore: il minimo di presenze è di 817 ore e il limite massimo di assenze è di 272 ore. Poiché la norma richiede la frequenza di “almeno” tre quarti del monte ore, nel calcolo del minimo di presenze le frazioni di ora sono arrotondate per eccesso (742,5 ? 743 ore; 816,75 ? 817 ore).

I Docenti Coordinatori sono invitati a monitorare l’andamento delle assenze già nel primo quadrimestre al fine di poter fornire un’informazione preventiva e tempestiva alle famiglie qualora il computo delle assenze

accumulate rappresenti un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Si ricorda altresì alle famiglie che autonomamente possono verificare l'andamento delle assenze consultando il Registro Elettronico e che tale controllo costituisce assolvimento dovuto da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale sull'alunno.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dalla data di inizio delle lezioni dell'a.s. 2026-2027 (giovedì 10 settembre 2026) fino alla data di termine delle lezioni (martedì 8 giugno 2027), secondo il calendario scolastico della Regione Veneto.

La mancata frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, comporta la non validità dell'anno scolastico: in tal caso il Consiglio di classe accerta e verbalizza l'impossibilità di procedere alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (art. 5, comma 3, D.Lgs. 62/2017; art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 741/2017).

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 114, comma 4, del D.Lgs. 297/1994, come sostituito dall'art. 12 del D.L. 123/2023, il Dirigente scolastico è tenuto a verificare la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione e a segnalare al Sindaco i casi di assenza senza giustificati motivi per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, qualora l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione alla famiglia. La mancata frequenza, senza giustificati motivi, di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato costituisce elusione dell'obbligo di istruzione, con le conseguenze previste dall'art. 570-ter del Codice penale a carico del responsabile dell'adempimento. Tale disciplina riguarda tutti gli alunni soggetti all'obbligo, compresi quelli della scuola primaria, ed è distinta dalla validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.

Si richiama, infine, l'attenzione delle famiglie sulla delicata questione di richiedere sistematicamente l'ingresso posticipato e l'uscita anticipata dei propri figli: anche tali assenze verranno, infatti, conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico.

Sono ovviamente escluse dal conteggio delle ore le entrate posticipate e le uscite anticipate degli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione e i cui genitori/tutori hanno deciso di non avvalersi delle attività alternative.

I genitori sono invitati a comunicare tempestivamente ai coordinatori di classe eventuali assenze prolungate. I certificati medici e ogni altro documento giustificativo devono essere consegnati in segreteria e/o inviati tramite email periodicamente e tempestivamente; comunque ogni certificazione deve pervenire entro e non oltre 2 settimane dalla ripresa della frequenza scolastica.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 62/2017 e della delibera del Collegio dei docenti sopra richiamata, sono previste le seguenti motivate deroghe al limite massimo delle assenze, per casi eccezionali e congruamente documentati:

Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (p.e. ricovero ospedaliero o malattie croniche certificate); Terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (p.e. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente); Visite specialistiche e day hospital; Gravi e documentate esigenze di famiglia/ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (Nota MIUR prot. n. 22190 del 29/10/2019); Gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; Provenienza da altri paesi in corso d'anno; Rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia; Partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (C.M. n. 20 del

04.03.2011 – Lettera MIUR del 02.03.2011 prot. 2065); Mancata frequenza dovuta alla disabilità; Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano un giorno come giorno di riposo (L. 22 novembre 1988, n. 516; L. 8 marzo 1989, n. 101); Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF, attività di orientamento, etc.); Assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, neve, inagibilità dei locali scolastici, seggio elettorale, etc.).

Le deroghe sopra indicate sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Si invitano cortesemente i docenti coordinatori a voler utilizzare la modulistica allegata per procedere con la comunicazione tempestiva delle assenze alle famiglie, al fine di garantire un costante monitoraggio della situazione scolastica.

Si rammenta altresì ai genitori l'importanza di comunicare prontamente le assenze dei figli, al fine di evitare che il mancato rispetto del requisito minimo di presenza comprometta la validità dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Avv. Giuliano Risi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)

Si allega:

Circ. n. 131 Modello di autocertificazione assenza allegato scuola secondaria ordinario Allegato scuola secondaria musicale